

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Seduta Pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), del Foro di Padova, rappresentato e difeso da sé medesimo;

avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto emessa addì 17 gennaio 2025 e depositata il 22 gennaio 2025, notificata il 30 gennaio 2025;

il ricorrente, Avv. [OMISSIS], non è presente;

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, regolarmente citato, nessuno è comparso;

udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;

inteso il P.G., il quale ha concluso, in parziale accoglimento del ricorso, per la

rideterminazione della sanzione nell'avvertimento.

FATTO

A seguito della segnalazione da parte della Cassa Forense in data 22 aprile 2022, l'Avv. [OMISSIS] veniva sottoposto a procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione: "violazione degli artt. 4, comma I (volontarietà dell'azione), 9, comma I (dovere di probità, decoro e indipendenza), 16, commi 1 e 3 (dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo) e 70, comma 4 (rapporti con il Consiglio dell'Ordine), C.D.F. per mancato adempimento dell'invio della comunicazione annuale obbligatoria, in relazione all'art. 9 L. 141/1992 e all'art. 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, per non aver comunicato alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nei modi e nei termini prescritti, l'ammontare del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF e nonché il volume complessivo degli affari ai fini IV A, così come indicati rispettivamente dagli artt. 10 e 11 L. 20.09.1980 n. 576, in riferimento all'anno 2019 (Mod. 5/2020). Fatti avvenuti in Padova il 30 settembre 2020 (termine per l'invio del Mod. 5/2020)."

Nel corso del procedimento, l'iscritto non presentava difese e non si presentava all'interrogatorio disposto dal Consigliere istruttore. A seguito dell'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2025, in cui l'incolpato, pur ritualmente invitato a comparire, non si presentava, il CDD deliberava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi sei.

In motivazione, la decisione ricostruisce in sintesi la vicenda. Alla luce della documentazione acquisita agli atti, il CDD del Veneto ha ritenuto documentalmente provato che l'avv. [OMISSIS] abbia omesso la trasmissione alla Cassa Forense del Modello 5 per l'anno d'imposta 2019, in violazione degli obblighi di comunicazione ai fini contributivi previsti dall'art. 9 della L. 141/1992, dall'art. 10 del Regolamento dei contributi e dagli artt. 4, 9, 16 e 70, comma 4, del Codice Deontologico Forense.

L'incolpato, rimasto completamente assente dal procedimento, non ha fornito alcuna giustificazione né prova dell'adempimento tardivo. La violazione risulta documentalmente provata dai dati degli archivi informatici di Cassa Forense.

Il CDD ha evidenziato che la perdurante omissione, già oggetto di diffida del 18 giugno 2021, integra non solo un illecito disciplinare ma anche i presupposti per la sospensione ex lege dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 17, comma 5, L. 576/1980, come modificato dall'art. 9, comma 2, L. 141/1992.

Accertata la responsabilità disciplinare sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il CDD ha ritenuto che la condotta integri una violazione del principio solidaristico cui, fra gli altri, è deputata la previdenza forense, principio che legittima l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente

previdenziale.

Ai fini della determinazione della sanzione, il CDD ha valorizzato:

- la persistenza e consapevolezza dell'inadempimento da parte dell'incolpato, senza segni di resipiscenza;
- la reiterazione delle violazioni, già oggetto di cinque precedenti procedimenti disciplinari per omesso invio del Mod. 5 (anni 2016–2021), conclusi con sanzioni di avvertimento e censura;
- il disinteresse manifestato nei confronti degli organi disciplinari e il conseguente pregiudizio all'immagine della professione.

Tenuto conto di tali elementi, il CDD ha ritenuto che la sola censura prevista dall'art. 70, comma 4, CDF non fosse proporzionata alla gravità complessiva della condotta, irrogando pertanto la sanzione aggravata della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di sei mesi.

Con ricorso sottoscritto in proprio dall'incolpato, il ricorrente chiede che il CNF voglia annullare la sanzione per insussistenza dell'illecito contestato.

Il ricorso non è articolato in motivi ma possono desumersi tre ordini di censure.

Censura n. 1: Rilievo scriminante della tardiva trasmissione del Mod. 5 per il 2019. Il ricorrente deduce di aver regolarizzato la sua posizione, depositando una nota della Cassa Forense in tal senso, che attesta la regolarizzazione della posizione contributiva dell'incolpato a far data dal 2 maggio 2024;

Censura n. 2: Prescrizione (senza però specificarne i motivi);

Censura n. 3: Sproporzione della sanzione

Conclude, quindi, affinché il C.N.F. dichiari il non luogo a sanzione disciplinare; in subordine che applichi la sanzione dell'avvertimento o quella di minore gravità rispetto a quella comminata dal CDD.

DIRITTO

Il ricorso proposto dall'Avv. [OMISSIS] è infondato e non può trovare accoglimento entro i limiti qui di seguito specificati.

1- Il ricorrente deduce l'insussistenza, nella fattispecie concreta in esame, delle violazioni così come contestate dal CDD del Veneto e formula, a sostegno di tale assunto, le proprie argomentazioni difensive riportate nella parte in fatto della presente decisione.

Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il CDD del Veneto, all'esito delle risultanze istruttorie, abbia correttamente inquadrato ed esaustivamente valutato i fatti oggetto dell'odierna vicenda disciplinare, ad eccezione di quanto si dirà in prosieguo, pervenendo nel suo complesso ad una giusta e motivata decisione.

Ad avviso del Collegio, infatti, deve senza alcun dubbio confermarsi il giudizio di colpevolezza in ordine alla complessiva condotta dell'Avv. [OMISSIS] così come riportato nel decreto di incolpazione -ad eccezione, ripetesi, di quanto si dirà successivamente-, avendo il predetto violato una serie di precetti deontologicamente rilevanti.

2- Occorre, preliminarmente, esaminare la questione relativa alla eventuale prescrizione degli illeciti contestati e della conseguente procedibilità dell'azione disciplinare.

Il ricorrente invoca incidentalmente la prescrizione dell'azione disciplinare.

L'assunto è infondato.

Rileva il Collegio che, in relazione al mancato invio del Mod. 5 a Cassa Forense, è pacifico il principio, affermato dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui l'omessa trasmissione costituisce una condotta illecita omissiva di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l'avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione (ex multis: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024).

Nel caso che ci occupa, l'illecito dell'Avv. [OMISSIS] si è consumato a partire dal 30 settembre 2020 (termine per l'invio del Mod. 5 riferito all'anno 2019) e la permanenza dello stesso è cessata il 2 maggio 2024 (che, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, è la data di trasmissione tardiva del Mod. 5 e dell'istanza di regolarizzazione). L'azione disciplinare è, pertanto, certamente procedibile.

3- Passando al merito della vicenda disciplinare, il ricorrente assume di aver regolarizzato la propria posizione, depositando una nota della Cassa Forense in tal senso, trasmessa dallo stesso ricorrente al CDD, deducendo, quindi, che l'organo disciplinare non avrebbe dovuto sanzionarlo.

Osserva il Collegio, che è principio consolidato che l'adempimento tardivo, specialmente se avvenuto dopo l'instaurazione del procedimento disciplinare, non è idoneo a giustificare o elidere l'antigiuridicità della condotta.

La domanda di regolarizzazione assume, infatti, rilevanza solo agli eventuali fini del procedimento amministrativo e, quindi, in relazione alla dovuta sanatoria dell'adempimento nei confronti della Cassa Forense con conseguente pagamento dei contributi dovuti per legge, senza assumere rilevanza in ordine al procedimento disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense ha più volte affermato, attraverso le proprie decisioni, che trattasi di due profili diversi, distinti ed autonomi, quello amministrativo e quello disciplinare, che procedono parallelamente, seppur entrambi trovano origine e sono la conseguenza della segnalazione inviata da Cassa Forense al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

La domanda di regolarizzazione risulta assumere un qualche significato, ai fini disciplinari,

solo per la determinazione della data finale di comunicazione della violazione.

Ritiene il Collegio di doversi uniformare a detti principi, ormai pacifici e consolidati, affermati da ultimo dal Consiglio Nazionale Forense con le sentenze n. 444 del 2 dicembre 2024 e n. 407 del 6 novembre 2024.

Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso è infondato.

4- Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, ritiene il Collegio di doverne rideterminare l'entità della stessa, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. Sez. Un. sent. N. 13791/12).

Il CDD del Veneto è giunto alla determinazione della sanzione valorizzando: la persistenza e consapevolezza dell'inadempimento da parte dell'incolpato, senza segni di resipiscenza; la reiterazione delle violazioni, già oggetto di cinque precedenti procedimenti disciplinari per omesso invio del Mod. 5, conclusi con sanzioni di avvertimento e censura; il disinteresse manifestato nei confronti degli organi disciplinari e il conseguente pregiudizio all'immagine della professione.

Tenuto conto di tali elementi, il CDD ha ritenuto che la sola censura prevista dall'art. 70, comma 4, CDF non fosse proporzionata alla gravità complessiva della condotta, irrogando pertanto la sanzione aggravata della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di sei mesi.

Al fine della determinazione della stessa (sanzione), ritiene il Collegio di doversi uniformare al principio giurisprudenziale domestico, ormai consolidato, in forza del quale "la sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell'incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni" (ex multis: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 29 aprile 2022).

Tenuto conto di quanto sopra, ritiene questo Consiglio di modificare la sanzione irrogata dal CDD del Veneto di sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei e di ridurla alla sanzione della sospensione dall'esercizio professionali per mesi due.

P.Q.M.

Visti gli articoli: 9 della L. n. 141/1992; 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense; 10 e 11 della L. n. 576/1980; 4, comma 1; 9, comma 1; 16, commi 1 e 3; 70, comma 4; 3, 21 e 22 del Codice Deontologico Forense;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal CDD del Veneto addì 17-22 gennaio 2025, nei confronti dell'Avv. [OMISSIS], [OMISSIS] (C.F.:

[OMISSIS]), così provvede:

riduce la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Conferma nel resto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 gennaio 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà